

**RELAZIONE ESPPLICATIVA SULLE VOCI DI COSTITUZIONE  
DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE EX ART. 79 CCNL 16/11/2022 E SUL  
RISPETTO DEL LIMITE PREVISTO DALL'ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS N. 75/2017**

**ANNO 2025**

**COSTITUZIONE DEL FONDO**

La costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2025 avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di risorse decentrate e in particolare secondo il dettato dell'art. 79 del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022;

Tale fondo risulta così costituito:

<b>Totale risorse stabili</b>	<b>€. 44.088,88</b>
<b>Totale risorse variabili</b>	<b>€. 3.043,04</b>
<b>Totale fondo 2025</b>	<b>€. 47.131,92</b>

**ANALISI DELLE VOCI DI COSTITUZIONE**

Si procede alla costituzione del fondo per l'anno 2025 secondo le disposizioni normative e contrattuali previste dall'attuale disciplina, in particolare l'art. 79 del CCNL del 16/11/2022, come fonti di finanziamento delle risorse decentrate stabili e variabili e solo al termine si procede alla verifica del rispetto del limite finanziario non superabile ex art. 23 c. 2 Dlgs 75/2017 attualmente vigente ed a cui si rinvia, in dettaglio, nei paragrafi successivi.

Per il fondo 2025 le fonti di finanziamento, sono rappresentate da:

**RISORSE STABILI**

L'art. 79, comma 1, lett. a) nel confermare quanto già stabilito dal CCNL 21/05/2018 in tema di quantificazione delle risorse decentrate, stabilisce che *"La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse dei CCNL 22/5/2018 e 16/11/2022"*

**A. IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 – art. 79, c. 1, lett. a)**

L'art. 67, c. 1 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018 stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004".*

L'importo unico consolidato ammonta ad € 38.795,40 (voce inclusa nel limite).

**B. RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' (R.I.A. QUOTA ANNUA) – art. 79, c.1 lett. a)**

L'art. 67, c. 2, lett. c) del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018 prevede un importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

L'importo di € 1.785,81 previsto nel Fondo risorse decentrate anno 2023 e relativo al personale cessato al 31/12/2022, viene incrementato di € 582,66 per la quota relativa alle cessazioni registrate nell'anno 2023, per cui l'importo complessivo è pari a **€ 2.368,47**. Nell'anno 2024 non vi sono state cessazioni. Tale importo viene confermato nel fondo anno 2025

Tale importo è soggetto al limite del trattamento accessorio complessivo ex art. 23, comma 2, Dlgs 75/2017.

**C. DIFFERENZIALI INCREMENTI ECONOMICI - art. 67, comma 2, lett. b)**

L'art.67, comma 2, lett. b) prevede l'inserimento a partire dal fondo 2018 in parte stabile delle differenze tra gli incrementi a regime previsti dal CCNL 21/05/2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali.

Tali differenze devono essere calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi secondo la tabella A del CCNL 21/05/2018 e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

Dall'anno 2019 l'importo di tali incrementi è annualizzato, ovvero viene ricalcolato in modo definitivo a valere dalla costituzione dei fondi degli anni successivi, sulla base dell'ultima decorrenza contrattuale prevista dalla tabella A del CCNL 21/05/2018 (01/04/2018).

Come indicato dalla dichiarazione congiunta n.5 CCNL 21/05/2018, dalla deliberazione della Corte dei Conti Sez. Riunite n.6/2018, dalla deliberazione della Corte dei Conti Sez. Aut. n.19/2018 e dall' art. 11 del D.L. 135/2018, l'importo dei differenziali stipendiali, che ammonta ad **€ 1.147,38**, non rientra tra le voci da computare per la verifica del limite del trattamento accessorio complessivo ex art. 23, comma 2, Dlgs 75/2017.

**D. INCREMENTO € 83,20 PER DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2015 - art. 67, comma 2, lett. a)**

Dal 2019 le risorse stabili del fondo sono incrementate di un importo, su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale in servizio al 31/12/2015, così come indicato dall'art. 67, comma 2, lett. a) del CCNL 21/05/2018: complessivamente tale incremento ammonta ad **€ 748,80**.

L'ARAN con i pareri prot. n. 15345/2018, n. 1650/2019 e n. 2088/2019 ha fornito indicazioni in ordine alle modalità di calcolo di tale incremento che resta confermato in modo permanente anche nei fondi degli anni successivi.

In base a quanto previsto nella dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL del 21/5/2018 nonché a quanto affermato dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG, l'incremento degli 83,20 € poiché derivante da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettato al limite di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e in particolare al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

**E. INCREMENTI € 84,50 DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2018 – art. 79, c.1, lett. b)**

L'art. 79, comma 1, lett. b) del CCNL 16/11/2022, prevede quanto segue:

b) un importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 01/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5 (modalità e rinvio di applicazione della somma).

Nella costituzione del fondo per le risorse decentrate 2025, in parte stabile è inserita la somma di **€ 760,50** (€ 84,50 x 9 dipendenti al 31/12/2018). Tale importo non è assoggettato al limite di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e in particolare al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

#### F. RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO DIFFERENZIALI PEO – art. 79, c.1, lett. d)

L'art.79, comma 1, lett. d) del nuovo CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022, per il triennio 2019-2021, conferma il medesimo conteggio da porre a carico del fondo delle risorse decentrate con lo scopo di neutralizzare il maggior costo derivante, appunto, dall'applicazione degli aumenti contrattuali, inserendo sia nella costituzione che nella destinazione, lo stesso importo:

*d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.*

L'importo dei differenziali PEO CCNL 2019-2021 ammonta ad **€ 1.544,53**.

Tale importo non è assoggettato al limite di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

#### G. DIFFERENZIALI STIPENDIALI PER RICLASSIFICAZIONE NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE EX CAT. D3 – B3) – art. 79, c.1-bis

Il comma 1-bis dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022 stabilisce che “*A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.*”

Trattasi di un ulteriore riallineamento, rispetto al punto precedente, delle poste del fondo per effetto del maggior costo derivante dal nuovo CCNL.

Per ogni dipendente in servizio alla data del 01/04/2023 inquadrato nella ex categoria B con posizione di accesso da B3 e nella ex categoria D con posizione di accesso D3 occorre quantificare il maggior costo a carico del fondo da porre in “entrata” tra le voci stabili al fine di neutralizzare la maggior spesa in “uscita” in fase di utilizzo delle risorse del fondo, come di seguito indicato:

N. 2 dipendenti in ex cat. B3 x € 1.124,90 (quale differenza tra tabellare con 13<sup>^</sup> tra B1 e B3) = **€ 2.249,80** (voce esclusa nel limite).

\*\*\*\*

**TOTALE RISORSE STABILI 2025 ..... € 47.614,88, di cui:**

- **€ 41.163,87 Incluse nel limite**
- **€ 6.451,01 Escluse dal limite**

## **RISORSE VARIABILI**

L'art. 79, comma 2 del CCNL 16/11/2022 stabilisce che "Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018 e art. 79 CCNL 16/11/2022;

### **H. SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - art. 67, comma 67, comma 3, lett. c)**

La lettera c) di tale riferimento contrattuale prevede che il fondo possa essere alimentabile con importi variabili di anno in anno, e precisamente con *risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge.*

Gli importi inseriti alle voci 41), e 42) si riferiscono a:

- Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 per € 2.295,00 (voce esclusa dal limite):

### **I. INCREMENTO 0,22% SU MONTE SALARI 2018 - art. 79, comma 3**

L'art. 79, comma 3 del CCCNL 16/11/2022 stabilisce che "*In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.*"

Tale importo è pari a **€ 447,97 (voce esclusa dal limite del trattamento accessorio)**.

### **L. COMPENSI ISTAT art. 70-ter CCNL 2016/2018**

Tale importo è pari a **€ 300,07 (voce esclusa dal limite del trattamento accessorio)**

\*\*\*

**TOTALE RISORSE VARIABILI 2025 ..... € 3.043,04**

Il fondo per le risorse decentrate per il personale dipendente non dirigente, anno 2025 risulta così costituito:

<b>TOTALE RISORSE STABILI 2025 .....</b>	<b>€ 47.614,88</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI 2025 .....</b>	<b>€ 3.043,04</b>
<b>TOTALE FONDO 2025 (al lordo delle decurtazioni).....</b>	<b>€ 50.657,92</b>

## DECURTAZIONI

Decurtazione consolidata 2011-2014 (II parte ART.9 c.2-bis DL 78/2010) solo su parte stabile circ. RGS 13/2016 pari a euro **3.526,00**.

## RIEPILOGO FONDO DECURTATO

	SOGGETTO AL LIMITE	NON SOGGETTO AL LIMITE	TOTALE
DI PARTE STABILE	<b>37.637,87</b>	<b>6.451,01</b>	<b>44.088,88</b>
DI PARTE VARIABILE	<b>0,00</b>	<b>3.043,04</b>	<b>3.043,04</b>
<b>TOTALE FONDO</b>	<b>37.637,87</b>	<b>9.494,05</b>	<b>47.131,92</b>

## LIMITE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO COMPLESSIVO art. 23, c.2 Dlgs 75/2017

L'importo del fondo va sottoposto al limite del trattamento accessorio complessivo ai sensi dell'art. 23 del Dlgs 75/2017, attualmente vigente e che testualmente recita:

2. "... al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016."

Una volta costituito il fondo 2025 secondo le regole contrattuali e dopo aver applicato le eventuali decurtazioni di legge, si procede alla verifica del rispetto del limite, in applicazione delle disposizioni contenute nella circolare MEF-RGS n. 18 del 28/06/2021.

Pertanto, le fasi che si susseguono sono le seguenti:

1. Fase 1 - individuazione delle voci del fondo 2025 sottoposte a limite;
  2. Fase 2 - verifica del limite ed eventuale decurtazione per superamento dello stesso;
  3. Fase 3 - adeguamento del limite ai sensi dell'art. 33 DL 34/2019;
- 
1. Fase 1 - Individuazione delle voci del fondo 2025 da sottoporre al tetto (importo al netto delle voci escluse dal limite ex art. 23, c.2 Dlgs 75/2017)

VOCI	codice voce	IMPORTO
Totale complessivo risorse stabili + voci variabili	Voce 52	50.657,92
Risorse stabili non soggette a limite (a detrarre)	Voce 25	- 6.451,01
Risorse variabili non soggette a limite (a detrarre)	Voce 50	- 3.043,04
Decurtazione consolidata 2011-2014	Voce 53	- 3.526,00
<b>TOTALE FONDO 2025 DA SOTTOPORRE A VERIFICA</b>	<b>Voce 59</b>	<b>37.637,87</b>

2. Fase 2 - Verifica rispetto del limite ai sensi dell'art. 23, c.2 Dlgs 75/2017 e dell'art. 33 del D.L. 34/2019.

La circolare MEF-RGS n. 25 del 10/06/2022 relativa alle istruzioni di compilazione del conto annuale, in particolare nella scheda SICI, oltre a sancire l'obbligatorietà di dichiarazione del limite 2016 e delle poste ad esso non soggette, stabilisce quanto segue:

- sezione *LEG Rispetto di specifici limiti di legge*. La misura del limite del trattamento accessorio di cui all'art. 23, c.2 Dlgs 75/2017, vigente, è da indicare come somma tra:
  - a. fondo per la contrattazione integrativa;
  - b. risorse destinate a bilancio per le PO;
  - c. limite 2016 dei compensi per lavoro straordinario;

Anche il trattamento accessorio del Segretario comunale deve essere compreso nella verifica del limite del trattamento accessorio complessivo dell'Ente, come chiarito dalle istruzioni ministeriali sopra citate, apportando novità nel metodo di calcolo del limite 2016 di tale aggregato rispetto le istruzioni dell'anno precedente.

L'importo del limite 2016 art. 23, comma 2 del Dlgs 75/2017 relativo al trattamento accessorio complessivo del Comune di Mergozzo è il seguente:

- per salario accessorio Segretario comunale € 7.542,00
  - per dipendenti, Elevate qualifiche (E.Q.) e lavoro straordinario (importo adeguato ai sensi dell'art. 33 del D.L. 34/2019, come indicato alla successiva Fase 3 - adeguamento del limite ai sensi dell'art. 33 DL 34/2019): Euro 71.058,00
- Così per complessivi € 78.600,00.

Di seguito si riepilogano le componenti del trattamento accessorio 2025 sottoposte a verifica con il tetto del 2016 e l'esito della verifica, dal quale risulta che viene rispettato il limite per l'amministrazione nel suo complesso:

ANALISI RISPETTO DEL LIMITE DI CUI ALL'ART. 23 COMMA 2 DEL  
D.LGS N. 75/2027

**1 SEGRETARI COMUNALI**

RISORSE TRATTAMENTO ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE	6.212
TOTALI RISORSE ESCLUSE (ART. 107 C. 2 CCNL 16-18 -)	
INCREMENTO GALLEGGIAMENTO)	-1.283
DIFFERENZA AL NETTO COMPONENTI ESCLUSE	4.929
LIMITE 2016 CATEGORIA SEGRETARI COMUNALI	-7.542
DIFFERENZA	-2.613

**2 PERSONALE NON DIRIGENTE**

**RISORSE FISSE**

	QUOTE COMPRESI NEL LIMITE	QUOTE ESCLUSE DAL LIMITE	TOTALE
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO	38.795		
RIA CESSATI	2.368		
INCREMENTO EURO 83,20 DA 31/12/2018		749	
INCREMENTO EURO 84,50 DA 1/1/2021		761	
RIDET. INCREM. STIP. CCNL 16-18		1.147	
RIDET. INCREM. STIP. CCNL 19-21		1.545	
DIFF. B3-B1 e D3-D1		2.250	
A) TOTALE RISORSE FISSE	41.163	6.452	47.615

**RISORSE VARIABILI**

	QUOTE COMPRESI NEL LIMITE	QUOTE ESCLUSE DAL LIMITE	TOTALE
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE		2.295	
RISPARMI STRAORDINARIO ANNO 2023		0	
ISTAT		300	
0,22% M.S. 2018		448	
B) TOTALE RISORSE VARIABILI		3.043	
C) TOTALE A) + B)	41.163	9.495	50.658
D) DECURTAZIONE	-3.526	0	-3.526
E) IMPORTI DECURTATI	37.637	9.495	47.132
3 STRAORDINARIO (RISORSE BILANCIO)	3.182	0	3.182

**4 INCARICHI ELEVATA QUALIFICAZIONE (RISORSE BILANCIO)**

	QUOTE COMPRESI NEL LIMITE	QUOTE ESCLUSE DAL LIMITE	TOTALE
F RISORSE DESTINAZIONE E.Q.	32.278		
INCREMENTO POSIZIONE E RISULTATO RINUNCE ASSUNZIONALI			
G ART. 11BIS D.L 135/2018		3.861	
H ART. 33 D.L 34/19 - NUOVE ASSUNZIONI QUOTA E.Q.		0	
TOTALE F + G + H	32.278	3.861	36.139

**RIEPILOGO**

	QUOTE COMPRESI NEL LIMITE	QUOTE ESCLUSE DAL LIMITE	DIFFERENZA - TOTALE RISORSE SOGETTE A VERIFICA	LIMITE 2016	DIFFERENZA	NOTE LIMITE MACROCATEGORIA SEGRETARI
1 FONDO SEGRETARIO COMUNALE	6.212	1.283	4.929	7.542	2.613	RISPETTATO
2 FONDO DIPENDENTI	47.132	9.495	37.637			
3 STRAORDINARIO	3.182	0	3.182			
4 POSIZIONI ORGANIZZATIVE	36.139	3.861	32.278			
TOTALE DIPENDENTI	86.453	13.356	73.097	71.058	-2.039	RISPETTATO
TOTALE GENERALE SEGRETARIO + DIPENDENTI	92.665	14.639	78.026	78.600	574	RISPETTATO

Il limite anno 2016 viene pertanto rispettato per l'Amministrazione nel suo complesso.

Per tutto quanto sopra indicato, il fondo per le risorse decentrate anno 2025 risulta pertanto così costituito:

IMPORTO DELLE RISORSE DEL FONDO 2025 (parte stabile + parte variabile)	
RISORSE STABILI (voce 26)	€. 47.614,88
DECURTAZIONI SU STABILI per superamento del limite (voce 55+66)	- €. 3.526,00
TOTALE RISORSE STABILI	€. 44.088,88
RISORSE VARIABILI (voce 51)	€ 3.043,04
<b>TOTALE FONDO 2025 DA SOTTOPORRE ALLA CONTRATTAZIONE INTERGRATIVA</b>	<b>€ 47.131,92</b>

*La quantificazione del fondo di cui sopra è stata effettuata con determina del Responsabile del Servizio finanziario n. 97 del 27/11/2025 alla quale è allegato il Prospetto di Costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2025, con le relative voci ed i riferimenti contrattuali.*

### 3. Fase 3 – Calcolo dell'adeguamento del limite art. 33 DL 34/2019

Il decreto ministeriale 17 marzo 2020 in attuazione del comma 2 dell'art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, ultimo periodo, stabilisce che “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”, facendo salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”.

Le circolari del MEF-RGS prot. n. 179877/2020 e prot. n. 12454/2021 forniscono specifiche istruzioni per il calcolo del valore medio pro-capite 2018 e per il conteggio del personale in servizio nell'annualità di riferimento ai fini dell'adeguamento del limite;

Il valore medio pro-capite 2018 è stato quantificato con determinata n. 34/2020 ma viene di seguito rettificato nel conteggio del numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018:

DESCRIZIONE	VALORI	TOTALI
Importo Fondo dipendenti 2018 (solo voci sottoposte al limite)		€ 38.795,00
Importo stanziato per le Posizioni Organizzative 2018		€ 16.139,00
<b>TOTALE FONDO DIPENDENTI 2018 + PO 2018 (A)</b>		<b>€ 54.934,00</b>
Dipendenti in servizio al 31/12/2018 (solo tempi indeterminati e rapportati a p-time) N. 9		DIPENDENTI AL 31/12/2018
Di cui a tempo pieno		9
<b>TOTALE DIPENDENTI AL 31/12/2018 (B)</b>		<b>9</b>
<b>VALORE MEDIO PROCAPITE 2018 (A / B)</b>		<b>€ 6.103,78</b>

Considerato che il personale dipendente al 31/12/2018 era pari a n. 9 unità.

Che il limite 2016 per la Macrocategoria personale non dirigente era pari a € 60.376,00, come indicato nella tabella SICI del Conto annuale anno 2023, certificato dalla R.G.S. in data 02/10/2024

Che nell'anno 2022 è stata effettuata un'assunzione a tempo pieno dal mese di gennaio 2022.

Che il limite 2016, relativamente al fondo dipendenti + E.Q. è stato adeguato, ai sensi dell'art. 33 del D.L. 34/2019 in € 66.480,00, come indicato nella tabella SICI del Conto annuale anno 2024, certificato dalla R.G.S. in data 04/09/2025.

Che nell'anno 2025 è stata effettuata un'assunzione a tempo pieno dal 10/03/2025 (pari a 0,75 unità).

Il limite 2016, relativamente al fondo dipendenti + E.Q., viene adeguato ai sensi dell'art. 33 del D.L. 34/2019, in € 71.058,00 (N. nuovi dipendenti:  $0,75 \times 6.103,7 = 4.577,83$  (arrotondato 4.578) + 66.480 = 71.058.

### **Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

Il modulo che segue riguarda l'utilizzazione del fondo per le risorse decentrate come formalmente concordata in sede di accordo integrativo.

#### ***III.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione***

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del Fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo nazionale e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione da parte dell'Amministrazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo che, sommata alle poste contrattate della sezione successiva, come oggettivamente rilevate dal contratto integrativo certificato dall'organo di controllo, parifica il totale delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo. Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolante e/o storica sono le seguenti:

1. *Indennità di comparto quota carico Fondo*: sono inserite le risorse del fondo di cui all'art. 33, c. 4, alinea a), alinea b) ed alinea c) del CCNL 02-05. Tale voce non è contrattabile in quanto la misura dell'indennità di comparto è stabilita dal CCNL e non può quindi essere oggetto di contrattazione integrativa. Il valore inserito nella tabella è esposto in forma previsionale, coerentemente con le restanti voci sia in sede di costituzione che di destinazione del Fondo;
2. *Progressioni orizzontali storiche*: sono inseriti sia i valori storici del Fondo destinati a remunerare le progressioni economiche già in essere prima del contratto integrativo annuale di riferimento (come normato a partire dall'articolo 17 c. 2 lettera b) del CCNL 98-01), sia le progressioni economiche effettuate negli anni precedenti;
3. *Differenziale art. 14 comma 3 CCNL 16/11/2022*: Sono inseriti i valori storici del differenziale di cui all'art. 14 comma 3 del CCNL 16/11/2022 erogato per la prima volta nell'anno 2023.

La tabella che segue mostra le risorse di natura storica o vincolanti:

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO	€ 5.321,70
PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 23.259,99
DIFFERENZIALE ART. 14 COMMA 3 CCNL 16/11/2022	€ 2.900,00
INDENNITA' EX VIII° NON TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	€ _____
<b>TOTALE</b>	<b>€ 31.481,69</b>

Mergozzo, li 27/11/2025



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
RAG. PORTA GIACOMO

